

DETERMINA N. 38/2026

DEFINIZIONE DELLE MODALITÀ OPERATIVE RELATIVE ALLA DICHIARAZIONE E AL VERSAMENTO DEL CONTRIBUTO PER IL FUNZIONAMENTO DELL'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE DEI TRASPORTI PER L'ANNO 2026

il Segretario generale

Visti:

- la legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito, legge 481/95) recante "Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità";
- l'art. 37, comma 6, lett. b) del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011, n. 214 e s.m.i., in materia di contributo di funzionamento dell'Autorità di Regolazione dei Trasporti (di seguito indicata anche come "l'Autorità");
- la delibera n. 109/2023 del 15 giugno 2023 che ha approvato il nuovo "Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità";
- la riformulazione normativa apportata al citato comma 6 dell'art. 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 dall'articolo 16, comma 1, lettere a-bis) e a-ter), introdotte dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, in sede di conversione del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109;
- il disposto dell'art. 20, comma 2 del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito, con modificazioni in legge 9 ottobre 2023, n. 136, che ha escluso la debenza del contributo in relazione alle prestazioni di autotrasporto merci conto terzi a partire dall'anno 2024;
- la delibera n. 218/2025 del 4 dicembre 2025, che ha determinato, tra l'altro, l'aliquota del contributo per il funzionamento dell'Autorità dovuto per l'anno 2026, da intendersi approvata ai sensi del menzionato comma 6 dell'art. 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201;
- la decisione del Consiglio del 2 marzo 2026 che ha disposto la pubblicazione della sopradetta delibera n. 218/2025;

Considerato che:

- la delibera n. 218/2025 ha fissato l'aliquota del contributo per il funzionamento dell'Autorità per l'anno 2026 nella misura dello 0,45 (zerovirgolaquarantacinque) per mille del fatturato risultante dall'ultimo bilancio approvato alla data di pubblicazione della medesima;
- la delibera n. 218/2025 è stata pubblicata sul sito istituzionale dell'Autorità in data 2 marzo 2026;
- la menzionata delibera n. 218/2025 è stata pubblicata anche in Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale n. 59 del 12 marzo 2026, in linea con quanto preannunciato nella stessa;
- la medesima delibera n. 218/2025 ha previsto, al fine di individuare la base dei soggetti tenuti alla corresponsione del contributo, che il versamento non è dovuto per importi contributivi pari od inferiori a € 3.150,00 (euro tremilacentocinquanta/00);
- la stessa delibera n. 218/2025 ha confermato, in via generale, le modalità di contribuzione agli oneri di funzionamento dell'Autorità e l'opportunità di individuare le imprese soggette al contributo che svolgono le seguenti attività, elencandole nel suo articolo 1, comma 1:
 - a) gestione di infrastrutture di trasporto (ferroviarie, portuali, aeroportuali, autostradali e autostazioni);
 - b) gestione degli impianti di servizio ferroviario;

- c) gestione di centri di movimentazione merci (interporti e operatori della logistica);
 - d) servizi ferroviari (anche non costituenti il pacchetto minimo di accesso alle infrastrutture ferroviarie);
 - e) operazioni e servizi portuali;
 - f) servizi di trasporto passeggeri e/o merci, nazionale, regionale e locale, connotati da oneri di servizio pubblico, con ogni modalità effettuato;
 - g) servizio taxi;
 - h) servizi di trasporto ferroviario di passeggeri e/o merci;
 - i) servizi di trasporto via mare e per vie navigabili interne di passeggeri e/o merci;
 - j) servizi di trasporto di passeggeri su strada;
 - k) servizi di trasporto aereo di passeggeri e/o merci;
 - l) servizi di agenzia/raccomandazione marittima;
 - m) servizi di spedizione, con esclusione di quelli afferenti al trasporto merci su strada;
 - n) servizi ancillari al trasporto nonché alla logistica.
- nel caso di soggetti legati da rapporti di controllo o di collegamento di cui all'art. 2359 cod. civ. ovvero sottoposti ad attività di direzione e coordinamento ai sensi dell'art. 2497 cod. civ., anche mediante rapporti commerciali all'interno del medesimo gruppo, ciascun soggetto è tenuto a versare un autonomo contributo la cui entità deve essere calcolata in relazione ai ricavi iscritti a bilancio derivanti dall'attività svolta dal singolo operatore;
 - la stessa delibera n. 218/2025 ha altresì stabilito che non sono tenute alla contribuzione le società poste in liquidazione e/o soggette a procedure concorsuali con finalità esclusivamente liquidative alla data del 31 dicembre 2025. Per le società poste in liquidazione e/o soggette a procedure concorsuali con finalità esclusivamente liquidative a partire dal 1° gennaio 2026, il contributo è dovuto per il periodo che decorre da tale data fino a quella di messa in liquidazione e/o assoggettamento alla procedura concorsuale con finalità esclusivamente liquidativa;
 - la citata delibera n. 218/2025 ha stabilito che, in caso di ricavi generati da imprese riunite in Consorzio, il contributo venga versato dal Consorzio per le prestazioni di competenza e che, al fine di evitare una duplicazione di versamenti riconducibili alla medesima quota di ricavo, l'impresa consorziata escluda i ricavi derivanti dai servizi di trasporto erogati a tali Consorzi;
 - in relazione ai soggetti operanti nel settore della gestione di centri di movimentazione merci (interporti e operatori della logistica), la menzionata delibera n. 218/2025 ha inoltre stabilito che dal totale dei ricavi siano esclusi: (i) il riaddebito di costi sostenuti per determinati servizi comuni non ricollegabili all'ambito di competenza dell'Autorità; (ii) i ricavi derivanti da attività meramente amministrative, quali il supporto alla regolarizzazione delle operazioni doganali e il rimborso delle accise;
 - in relazione ai gestori delle infrastrutture portuali nonché per i soggetti che svolgono operazioni e servizi portuali, la citata delibera n. 218/2025 ha previsto che dal totale dei ricavi siano esclusi i proventi derivanti da: (i) attività documentale di supporto alla regolarizzazione delle operazioni doganali; (ii) ritardata consegna dei container utilizzati o mancato ritiro/caricamento della merce; (iii) servizio di *security* purché distinguibile dal guardianaggio; (iv) ricavi da attività di c.d. connettivo urbano; (v) servizio hostess legato ad attività congressuale e convegnistica; (vi) ormeggio e stazionamento di unità da diporto. Secondo la medesima delibera n. 218/2025 i gestori di infrastrutture portuali escludono in aggiunta gli importi destinati alla manutenzione straordinaria del demanio marittimo ovvero agli investimenti capitalizzati riguardanti lo stesso, limitatamente ai costi di ammortamento iscritti a conto economico, nell'esercizio di riferimento, come comprovati da perizia asseverata. In base alla suddetta delibera n. 218/2025, le imprese meramente autorizzate all'effettuazione di operazioni e/o servizi portuali che non svolgano la loro attività in banchina pubblica o in altra area portuale assentita in forza di titolo concessorio escludono i proventi derivanti da prestazioni svolte nei riguardi dei gestori di infrastrutture portuali, ove tali ricavi generino una duplicazione di contribuzione;

- con riferimento ai gestori di infrastrutture ferroviarie di rilievo nazionale e regionale dal totale dei ricavi sono esclusi i proventi derivanti da contributi in conto esercizio nella misura massima della copertura dei costi per il mantenimento in piena efficienza delle infrastrutture medesime;
- relativamente ai gestori di infrastrutture autostradali dal totale dei ricavi sono esclusi: (i) i proventi derivanti dall'“equivalente incremento della tariffa di competenza” applicata con l'entrata in vigore del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, da destinarsi alla manutenzione ordinaria e straordinaria nonché all'adeguamento ed al miglioramento delle strade e autostrade in gestione diretta ANAS S.p.A.; (ii) i ricavi non monetari riferiti agli sconti all'utenza;
- in merito ai soggetti eroganti servizi di agenzia/raccomandazione marittima la richiamata delibera n. 218/2025 ha sancito l'esclusione dal totale dei ricavi dei proventi derivanti da: (i) senserie; (ii) commissioni non legate ai diritti di agenzia o di polizza e, comunque, non afferenti alla navigazione commerciale o ad operazioni/servizi portuali;
- con riferimento ai servizi di trasporto ferroviario merci la delibera n. 218/2025 ha precisato che, dal totale dei ricavi sono esclusi i proventi che costituiscono il riaddebito al cliente dei servizi di trazione, manovra e utilizzo di carri altrui, fermo restando l'autonomo assoggettamento a contribuzione di ciascuno dei citati servizi per le parti di rispettiva competenza;
- a beneficio dei soggetti esercenti servizi di spedizione, con esclusione di quelli afferenti al trasporto merci su strada, dal totale dei ricavi la delibera n. 218/2025 ha stabilito l'esclusione dei proventi derivanti dal riaddebito di servizi di trasporto eseguiti materialmente da vettori terzi in nome e per conto dei mandanti originari, sempreché dette prestazioni non vengano rese da soggetti non residenti e privi di stabile organizzazione nel territorio dello Stato o di rappresentante fiscale. Per le spedizioni via mare e via aerea troveranno applicazione le regole fissate, rispettivamente, per il trasporto marittimo e per quello aereo;
- rispetto ai soggetti eroganti servizi di trasporto internazionale terrestre di passeggeri (su strada o ferroviario) e merci (ferroviario) la delibera n. 218/2025 prevede che il fatturato rilevante ai fini della determinazione del contributo sia quantificato in base ai ricavi derivanti dalle attività svolte entro i confini nazionali. Ove non sia possibile una puntuale individuazione della porzione di ricavi rilevanti a tal fine, la menzionata delibera prescrive l'effettuazione di un calcolo percentuale basato sul chilometraggio percorso nel territorio dello Stato rispetto alla tratta complessiva;
- per la determinazione del fatturato rilevante ai fini contributivi, la citata delibera n. 218/2025 ha previsto che:
 - a) in forza dell'articolo 2, comma 3 dal totale dei ricavi siano esclusi: (i) eventuali ricavi conseguiti a fronte di attività non ricadenti nei settori di competenza dell'Autorità, come individuati nella medesima delibera n. 218/2025; (ii) i ricavi conseguiti per attività svolte all'estero; (iii) i contributi in conto impianti o investimento ricevuti e fatti transitare nel conto economico; (iv) i ricavi derivanti dalle attività svolte nel mercato postale per le imprese titolari di autorizzazione per il servizio postale; (v) le plusvalenze e i proventi straordinari derivanti da operazioni di compravendita di beni immobili; (vi) le sopravvenienze attive; (vii) i risarcimenti danni; (viii) le somme dovute a titolo di rimborso delle anticipazioni fatte in nome e per conto della controparte;
 - b) in via generale, per le sole imprese non residenti in Italia e senza stabile organizzazione nel territorio dello Stato, il fatturato venga considerato pari al volume d'affari IVA, risultante dall'ultima dichiarazione IVA presentata, alla data di pubblicazione della delibera di approvazione del contributo, dal rappresentante fiscale o direttamente dal soggetto estero mediante identificazione diretta;
 - c) per i soggetti operanti nel settore del trasporto aereo di passeggeri e/o merci il fatturato sia considerato pari al volume d'affari risultante dall'ultima dichiarazione IVA trasmessa alla data di pubblicazione della delibera n. 218/2025, relativamente alle operazioni che, in dipendenza di un unico contratto di trasporto aereo, costituiscono: a) per il trasporto passeggeri: a1) trasporto nazionale eseguito interamente nel territorio dello Stato ed assoggettato ad aliquota IVA del 10% (Tab. A parte III 127-*novies*, allegata al D.P.R. 26

ottobre 1972, n. 633), aliquota attualmente in vigore; a2) trasporto internazionale, esclusivamente per la parte di origine/destinazione/scalo in Italia, assoggettato al regime di non imponibilità ai sensi dell'art. 9, comma 1, n. 1 del D.P.R. 633/1972; b) per il trasporto merci: b1) trasporto rilevante ai fini IVA nel territorio dello Stato ed assoggettato ad aliquota IVA del 22%, aliquota attualmente in vigore; b2) trasporto internazionale, attraverso l'applicazione della percentuale forfettaria del 38% al valore complessivo delle prestazioni di trasporto aventi origine/destinazione/scalo in Italia;

- d) per i soggetti operanti nel settore del trasporto via mare e per altre vie navigabili di passeggeri e/o merci il fatturato rilevante ai fini della determinazione del contributo sia così determinato: a) per il trasporto internazionale di passeggeri e/o merci: fatta salva la facoltà di una più puntuale quantificazione della quota riferibile alla tratta nazionale, il fatturato è determinato attraverso l'applicazione della percentuale forfettaria del 5% al valore complessivo delle prestazioni di trasporto aventi origine/destinazione/scalo in Italia; b) per le prestazioni di cabotaggio si applicano i criteri generali indicati per tutte le altre imprese di trasporto;
- con l'articolo 2, comma 5 della delibera n. 218/2025 è stato sancito che, dal totale dei ricavi siano esclusi, per evitare duplicazioni di contribuzione: (i) i ricavi delle imprese consorziate derivanti dai servizi di trasporto erogati a consorzi esercenti servizi di trasporto; (ii) nella sola ipotesi di unico contratto di trasporto, i ricavi derivanti dall'addebito di prestazioni della medesima tipologia rese ad altro operatore soggetto al contributo; (iii) i ricavi derivanti da specifiche attività di locazione e noleggio di mezzi di trasporto (senza conducente/macchinista, o a scafo nudo, o *dry lease*), previa comunicazione degli estremi del locatario o del soggetto che li prenda a nolo;
 - con la sopracitata delibera n. 218/2025 il Consiglio ha stabilito che le imprese operanti nei settori dei trasporti individuate sulla base dei criteri ivi definiti debbano versare il contributo (calcolato secondo la citata aliquota stabilita con la stessa delibera n. 218/2025) in misura pari a due terzi dell'importo, entro e non oltre il 15 maggio 2026, provvedendo alla corresponsione del residuo terzo dell'importo, entro e non oltre il 30 ottobre 2026;
 - nella stessa delibera n. 218/2025 è previsto l'obbligo di dichiarazione in capo al legale rappresentante dei soggetti individuati dall'articolo 1 del provvedimento con un fatturato superiore a € 7.000.000,00 (euro settemilioni/00), prescindendo da eventuali esclusioni, scomputi o partecipazioni a consorzi e fermo restando il potere accertativo dell'Autorità in caso di mancata o tardiva trasmissione della dichiarazione, nonché qualora nella stessa siano riportati dati incompleti o non rispondenti al vero;
 - per le imprese non residenti in Italia e senza stabile organizzazione nel territorio dello Stato tale obbligo dichiarativo grava sul rappresentante fiscale o direttamente sul soggetto estero mediante identificazione diretta;
 - ai sensi della delibera n. 218/2025 gli operatori economici dovranno, a corredo della dichiarazione, depositare un prospetto analitico, volto a dettagliare le esclusioni invocate. Laddove queste ultime superino la soglia del 20% del fatturato e l'operatore economico, prescindendo dagli scomputi, abbia un fatturato pari o superiore a € 20.000.000,00 (euro ventimilioni/00), alla luce della menzionata delibera n. 218/2025 si renderà necessario produrre un'attestazione sottoscritta, a scelta dell'operatore economico, dalla società di revisione legale, dal revisore legale dei conti o dal collegio sindacale di tale soggetto;
 - tramite la delibera n. 218/2025 è stato precisato che, ferme restando le sanzioni penali previste dalla legge in caso di falsa dichiarazione e l'irrogazione di sanzioni ai sensi dell'articolo 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, la mancata o tardiva trasmissione della dichiarazione nonché l'indicazione nel modello di dati incompleti o non rispondenti al vero potrà comportare l'applicazione di oneri incrementali a carico dell'operatore economico;
 - con la suddetta delibera n. 218/2025 il Consiglio ha dato mandato al Segretario Generale dell'Autorità di adottare, con propria determina, tutti gli atti necessari per dare esecuzione alla

- medesima delibera, ivi inclusa la definizione delle istruzioni tecniche da fornire agli operatori dei settori dei trasporti per il versamento e la dichiarazione del contributo;
- si rende necessario ribadire che l'obbligo di dichiarazione dei soggetti individuati all'articolo 1 della delibera n. 218/2025 riguarda tutti gli operatori recanti un fatturato superiore a € 7.000.000,00 (euro settemilioni/00), a prescindere da eventuali esclusioni, scomputi o partecipazioni a consorzi che li esentino dalla corresponsione del contributo;

DETERMINA

1. I soggetti individuati all'articolo 1 della delibera n. 218/2025 per l'anno 2026 sono tenuti al versamento del contributo previsto nella misura pari a due terzi dell'importo entro il 15 maggio 2026 e ad un terzo dell'importo entro e non oltre il 30 ottobre 2026.
2. Ai fini del versamento del contributo, per "fatturato" deve intendersi l'importo risultante dal conto economico alla voce A1 (ricavi delle vendite e delle prestazioni) sommato alla voce A5 (altri ricavi e proventi), o voci corrispondenti per i bilanci redatti secondo i principi contabili internazionali IAS/IFRS, dell'ultimo bilancio approvato al 2 marzo 2026, data di pubblicazione della delibera n. 218/2025.
3. Per l'individuazione del fatturato rilevante ai fini contributivi, dal totale dei ricavi sono esclusi: (i) eventuali ricavi conseguiti a fronte di attività non ricadenti nei settori di competenza dell'Autorità come individuati nella delibera n. 218/2025; (ii) i ricavi conseguiti per attività svolte all'estero; (iii) i contributi in conto impianti o investimento ricevuti e fatti transitare nel conto economico; (iv) i ricavi derivanti dalle attività svolte nel mercato postale per le imprese titolari di autorizzazione per il servizio postale; (v) le plusvalenze e i proventi straordinari derivanti da operazioni di compravendita di beni immobili; (vi) le sopravvenienze attive; (vii) i risarcimenti danni; (viii) le somme dovute a titolo di rimborso delle anticipazioni fatte in nome e per conto della controparte.
4. In via generale, per le sole imprese non residenti in Italia e senza stabile organizzazione nel territorio dello Stato, il fatturato è considerato pari al volume d'affari risultante dall'ultima dichiarazione IVA presentata al 2 marzo 2026, data di pubblicazione della delibera n. 218/2025, dal rappresentante fiscale o direttamente dal soggetto estero mediante identificazione diretta.
5. Per i soggetti operanti nel settore del trasporto aereo di passeggeri e/o merci il fatturato è considerato pari al volume d'affari risultante dall'ultima dichiarazione IVA trasmessa al 2 marzo 2026, data di pubblicazione della delibera n. 218/2025, relativamente alle operazioni che, in dipendenza di un unico contratto di trasporto aereo, costituiscono: a) per il trasporto passeggeri: a1) trasporto nazionale eseguito interamente nel territorio dello Stato ed assoggettato ad aliquota IVA del 10% (Tab. A parte III 127-novies, allegata al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633), aliquota attualmente in vigore; a2) trasporto internazionale, esclusivamente per la parte di origine/destinazione/scalo in Italia, assoggettato al regime di non imponibilità ai sensi dell'art. 9, comma 1, n. 1 del D.P.R. n. 633/1972; b) per il trasporto merci: b1) trasporto rilevante ai fini IVA nel territorio dello Stato ed assoggettato ad aliquota IVA del 22%, aliquota attualmente in vigore; b2) trasporto internazionale, attraverso l'applicazione della percentuale forfettaria del 38% al valore complessivo delle prestazioni di trasporto aventi origine/destinazione/scalo in Italia.
6. Per i soggetti operanti nel settore del trasporto via mare e per altre vie navigabili di passeggeri e/o merci il fatturato rilevante ai fini della determinazione del contributo è così individuato: a) per il trasporto internazionale di passeggeri e/o merci, fatta salva la facoltà di una più puntuale quantificazione della quota riferibile alla tratta nazionale, il fatturato è determinato attraverso l'applicazione della percentuale forfettaria del 5% al valore complessivo delle prestazioni di trasporto aventi origine/destinazione/scalo in Italia; b) per le prestazioni di cabotaggio si applicano i criteri generali indicati per tutte le altre imprese di trasporto.
7. In caso di ricavi generati da imprese riunite in Consorzio, il contributo è versato dal Consorzio.
8. Dal totale dei ricavi sono esclusi: (i) i ricavi delle imprese consorziate derivanti dai servizi di trasporto erogati a Consorzi esercenti servizi di trasporto; (ii) nella sola ipotesi di unico contratto

di trasporto, i ricavi derivanti dall'addebito di prestazioni della medesima tipologia rese ad altro operatore soggetto al contributo; (iii) i ricavi derivanti da specifiche attività di locazione e noleggio di mezzi di trasporto (senza conducente/macchinista, o a scafo nudo, o *dry lease*), previa comunicazione degli estremi del locatario o del soggetto che li prenda a nolo.

9. Per i gestori di infrastrutture ferroviarie di rilievo nazionale e regionale dal totale dei ricavi sono esclusi i proventi derivanti da contributi in conto esercizio nella misura massima della copertura dei costi per il mantenimento in piena efficienza delle infrastrutture medesime.
10. Per i soggetti operanti nel settore della gestione di centri di movimentazione merci (interporti e operatori della logistica) dal totale dei ricavi sono esclusi: (i) il riaddebito di costi sostenuti per determinati servizi comuni non ricollegabili all'ambito di competenza dell'Autorità; (ii) i ricavi derivanti da attività meramente amministrative, quali il supporto alla regolarizzazione delle operazioni doganali e il rimborso delle accise.
11. Per i gestori di infrastrutture portuali nonché per i soggetti che svolgono operazioni e servizi portuali dal totale dei ricavi sono esclusi i proventi derivanti da: (i) attività documentale di supporto alla regolarizzazione delle operazioni doganali; (ii) ritardata consegna dei container utilizzati o mancato ritiro/caricamento della merce; (iii) servizio di *security* purché distinguibile dal guardianaggio; (iv) ricavi da attività di c.d. connettivo urbano; (v) servizio hostess legato ad attività congressuale e convegnistica; (vi) ormeggio e stazionamento di unità da diporto. I gestori di infrastrutture portuali escludono inoltre gli importi destinati alla manutenzione straordinaria del demanio marittimo ovvero agli investimenti capitalizzati riguardanti lo stesso, limitatamente ai costi di ammortamento iscritti a conto economico, nell'esercizio di riferimento, come comprovati da perizia asseverata. Le imprese meramente autorizzate all'effettuazione di operazioni e/o servizi portuali che non svolgano la loro attività in banchina pubblica o in altra area portuale assentita in forza di titolo concessorio escludono i proventi derivanti da prestazioni svolte nei riguardi dei gestori di infrastrutture portuali, ove tali ricavi generino una duplicazione di contribuzione.
12. Per i gestori di infrastrutture autostradali dal totale dei ricavi sono esclusi: (i) i proventi derivanti dall'“equivalente incremento della tariffa di competenza” applicata con l'entrata in vigore del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, da destinarsi alla manutenzione ordinaria e straordinaria nonché all'adeguamento ed al miglioramento delle strade e autostrade in gestione diretta ANAS S.p.A.; (ii) i ricavi non monetari riferiti agli sconti all'utenza.
13. Per i soggetti eroganti servizi di agenzia/raccomandazione marittima dal totale dei ricavi sono esclusi i proventi derivanti da: (i) senserie; (ii) commissioni non legate ai diritti di agenzia o di polizza e, comunque, non afferenti alla navigazione commerciale o ad operazioni/servizi portuali.
14. In sede di assolvimento dell'obbligo dichiarativo i soggetti eroganti servizi di agenzia/raccomandazione marittima dovranno indicare i dati anagrafici dei primi dieci vettori esteri rappresentati, in termini di valore dei servizi resi dai medesimi agenti raccomandatari marittimi.
15. Per i soggetti operanti nel settore del trasporto ferroviario merci dal totale dei ricavi sono esclusi i proventi che costituiscono il riaddebito al cliente dei servizi di trazione, manovra e utilizzo di carri altrui, fermo restando l'autonomo assoggettamento a contribuzione di ciascuno dei citati servizi per le parti di rispettiva competenza.
16. Per i soggetti esercenti servizi di spedizione, con esclusione di quelli afferenti al trasporto merci su strada, dal totale dei ricavi sono esclusi i proventi derivanti dal riaddebito di servizi di trasporto eseguiti materialmente da vettori terzi in nome e per conto dei mandanti originari, sempreché dette prestazioni non vengano rese da soggetti non residenti e privi di stabile organizzazione nel territorio dello Stato o di rappresentante fiscale. Per le spedizioni via mare e via aerea troveranno applicazione le regole fissate, rispettivamente, per il trasporto marittimo e per quello aereo.
17. Per i soggetti eroganti servizi di trasporto internazionale terrestre di passeggeri (su strada o ferroviario) e merci (ferroviario) il fatturato rilevante ai fini della determinazione del contributo è quantificato in base ai ricavi derivanti dalle attività svolte entro i confini nazionali. Ove non sia

possibile una puntuale individuazione della porzione di ricavi rilevanti a tal fine, si dovrà effettuare un calcolo percentuale basato sul chilometraggio percorso nel territorio dello Stato rispetto alla tratta complessiva.

18. Gli operatori individuati all'articolo 1 della delibera n. 218/2025 aventi fatturato superiore a € 7.000.000,00 (euro settemilioni/00), prescindendo da eventuali esclusioni, scomputi o partecipazioni a consorzi che li esentino dalla corresponsione del contributo, dichiarano all'Autorità, entro il 15 maggio 2026, i dati anagrafici ed economici richiesti attraverso il servizio messo a disposizione dall'Autorità all'indirizzo: <https://secure.autorita-trasporti.it/>.

La dichiarazione deve essere sottoscritta dal legale rappresentante con firma digitale o autografa con allegata copia del documento di identità. Per gli operatori non residenti in Italia e senza stabile organizzazione nel territorio dello Stato tale dichiarazione deve essere effettuata dal rappresentante fiscale o direttamente dal soggetto estero mediante identificazione diretta.

I medesimi, a corredo della dichiarazione, dovranno sottoscrivere e depositare un prospetto analitico, volto a dettagliare le esclusioni invocate. Allorché queste ultime superino la soglia del 20% del fatturato e l'operatore economico, prescindendo dagli scomputi, abbia un fatturato pari o superiore a € 20.000.000,00 (euro ventimilioni/00) si renderà necessario produrre un'attestazione sottoscritta, a scelta dell'operatore economico, dalla società di revisione legale, dal revisore legale dei conti o dal collegio sindacale di tale soggetto.

19. Ferme restando le sanzioni penali previste dalla legge in caso di falsa dichiarazione, la mancata o tardiva trasmissione della dichiarazione, nonché l'indicazione nel modello di dati incompleti o non rispondenti al vero, comporta l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. L'Autorità potrà applicare eventuali oneri incrementali a carico dell'operatore economico, in caso di mancata o tardiva trasmissione della dichiarazione nonché di indicazione nel modello di dati incompleti o non rispondenti al vero.
20. Fermo l'obbligo di dichiarazione sopra indicato, non sono tenute alla contribuzione le società poste in liquidazione e/o soggette a procedure concorsuali con finalità esclusivamente liquidative alla data del 31 dicembre 2025 e quelle il cui importo contributivo è pari o inferiore ad € 3.150,00 (euro tremilacentocinquanta/00). Per le società poste in liquidazione e/o soggette a procedure concorsuali con finalità esclusivamente liquidative a partire dal 1° gennaio 2026, il contributo è dovuto per il periodo che decorre da tale data fino a quella di messa in liquidazione e/o assoggettamento alla procedura concorsuale con finalità esclusivamente liquidativa.
21. Laddove l'operatore non abbia provveduto agli adempimenti dichiarativi e/o contributivi nei termini prescritti, nonché in caso di dichiarazioni palesemente erranee o viziate da genericità, l'Autorità provvederà all'avvio delle prescritte procedure di accertamento e recupero, nel rispetto del principio del contraddittorio con l'operatore.
22. Unicamente in caso di errori scusabili e/o in buona fede incorsi in sede dichiarativa e sempreché non sia stato nel frattempo avviato un controllo sostanziale sulla relativa posizione, l'operatore economico entro l'anno successivo a quello contributivo di riferimento, può avvalersi di un ravvedimento operoso, finalizzato alla regolarizzazione degli adempimenti dichiarativi e di versamento, senza il computo aggiuntivo di interessi di mora.
23. Qualora l'operatore non adempia agli obblighi dichiarativi, l'Autorità assumerà, quale base imponibile, l'intero fatturato determinato, in assenza di scomputi od esclusioni, ai sensi dell'articolo 2 della delibera n. 218/2025.
24. Il versamento deve essere effettuato tramite utilizzo del servizio pagoPA nell'ambito del servizio messo a disposizione dall'Autorità di cui al precedente punto 18.

Nel caso in cui una capogruppo intendesse effettuare il versamento per conto di più società del gruppo, si precisa che i versamenti devono essere effettuati separatamente per le singole società sempre secondo quanto sopra indicato.

Eventuali ulteriori istruzioni sulle modalità di versamento del contributo saranno rese disponibili sul sito internet dell'Autorità, alla pagina <https://www.autorita-trasporti.it/> nella sezione "Servizi on-line/Contributo per il funzionamento ART".

25. In caso di soggetti legati da rapporti di controllo o di collegamento di cui all'art. 2359 cod. civ. o sottoposti ad attività di direzione e coordinamento ai sensi dell'art. 2497 cod. civ. anche mediante rapporti commerciali all'interno del medesimo gruppo, ciascun soggetto è tenuto a versare un autonomo contributo la cui entità deve essere calcolata in relazione ai ricavi iscritti al bilancio derivanti dall'attività svolta dal singolo operatore.
26. La riscossione coattiva del contributo il cui pagamento è stato omesso o è avvenuto parzialmente comporta l'affidamento del rispettivo ruolo all' Agenzia delle Entrate-Riscossione e l'applicazione degli interessi di mora nella misura legale, a partire dalla data di scadenza del termine per il pagamento. È fatta salva ogni competenza dell'Autorità in merito all'attività di controllo, anche avvalendosi di soggetti terzi, oltre che di escussione dei versamenti omessi, parziali o tardivi, anche con riferimento all'applicazione dell'interesse legale dovuto.
27. In caso di versamento di contributi non dovuti o corrisposti in misura superiore a quella dovuta, è possibile presentare all'Autorità, entro il quinto anno successivo a quello cui il versamento si riferisce, un'istanza motivata di rimborso ovvero di compensazione, corredata da idonea documentazione giustificativa. Quest'ultima comprende copia del bilancio dell'anno cui il contributo si riferisce e ogni altro elemento dal quale emerga, in dettaglio, l'indebito versamento.
28. La Dott.ssa Alessandra Ievolella, in qualità di Direttore dell'Ufficio Bilancio, contabilità e autofinanziamento, preposto a svolgere le attività di controllo, formale e sostanziale, sul corretto adempimento degli obblighi dichiarativi e contributivi, è incaricata degli adempimenti necessari a dare esecuzione alla presente determina, coordinando e sovrintendendo alle attività di competenza.
29. La presente determina è pubblicata sul sito web istituzionale dell'Autorità.

Torino, 26/03/2026

il Segretario generale
Alessio Quaranta